

**REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

*DELIBERA DEL C.C. N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2000*

**ART. 1 OGGETTO**

I. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati Organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 27 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Per finalità istituzionali, al fini del presente regolamento, Si intendono:

- A) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento;
- B) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

**ART. 2****FINALITA'**

I. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

**ART. 3****DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO.**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della legge 31, dicembre 1996, n, 675.

**ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI**

1. Le banche dati gestite da l'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Municipale su proposta dei Responsabili di Settore.

2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica;

3. I Responsabili di Settore comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata .

**ART. 5****TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA. DATI**

I. Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione comunale, il Sindaco nomina il responsabile delle singole banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

2. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati;

**3 Il Responsabile:**

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità operative cui sovrintende;
- b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procede alle verifiche sulla metodologia di Introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
- e), impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
- f) cura la realizzazione delle, singole banche dati cui sovrintende con l'eventuale' Centro Elaborazione dati del Comune, se istituito;
- g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
- h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento;

4. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale

**ART. 6****SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI.**

1. A cura del responsabile della banca dati, Vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgerli secondo le modalità di cui agli art. 9 e 10 della legge 31 dicembre 1996; n. 675.

2 . Agli incaricati; ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

## ART. 7

## TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi informatizzati;
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili al trattamento dei dati in forma non automatizzata;
3. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco, o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore;
4. A cura del Responsabile dell'Unità Organizzativa competente vengono dettate opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti nella banca dati nella successiva fase di trasformazione in dati.

## ART. 8 INFORMAZIONE

1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. I Responsabili di Settore favoriscono a tal fine l'introduzione, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31 L dicembre 1996, n. 675 .

## ART. 9

## DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate, all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.
2. Il Sindaco determina il contributo spese a carico del richiedente in via transitoria sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 33, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. ,
3. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

## ART. 10

## RAPPORTI CON IL GARANTE

1. Il Responsabile della Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675

## ART. 11

## SICUREZZA

1. Il Responsabile della Banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:
- a) rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca' dati allocata;
  - b) l'accesso non autorizzato;
  - c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
  - d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

## ART. 12

## CONTROLLI

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

## ART. 13

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo e la ripubblicazione per gg. 15 all'Albo Pretorio.

[Chiudi](#)[Stampa](#)